

pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III;

- b) le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate.

2. I dati di cui al paragrafo 1, lettera a) sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; possono essere dati preliminari. I dati di cui al paragrafo 1, lettera b) sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi.

I dati di cui al paragrafo 1, lettera a) devono essere chiaramente identificati come dati preliminari.

Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento.

Nel caso in cui lo Stato membro non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo.

3. Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati all'allegato IV.

4. L'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 3

Eccettuate le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi vengono precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all'allegato V.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un diverso supporto.

Articolo 5

La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 6

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato «comitato», è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato dalla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste se esse sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.